



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**  
**Ufficio XIII - Ambito Territoriale Provincia di Rieti**  
SETTORE PENSIONI E RISCATTI

Prot. 93

Rieti, 10/01/2011

**AI DIRIGENTI SCOLASTICI**  
**DELLA PROVINCIA**  
**L O R O   S E D I**

**OGGETTO: ISTRUZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI CESSAZIONI**  
**DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2011 IN FAVORE DEL**  
**PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA**

Con la presente nota si riportano, in sintesi, le indicazioni operative fornite con la Circ. nr. 100 del 29 dicembre 2010 dal MIUR- Dipartimento per l'Istruzione - D.G. per il Personale scolastico, seguito del D.M. n. 99 del 28 dicembre 2010, disponibile su INTRANET, recante disposizioni in ordine all'oggetto.

Il D.M. sopraspacificato fissa, all'art. 1 il termine finale **del 11 febbraio 2011**, per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola delle domande di collocamento a riposo per compiuto quarantennio di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, per gli effetti a valere dal 01/09/2011. **L'eventuale revoca potrà essere presentata sempre entro lo stesso termine dell'11 febbraio 2011.**

Il suddetto termine deve essere osservato anche da coloro che manifestino la volontà di revocare un precedente provvedimento di trattenimento in servizio, nonché da coloro che intendano chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, nr. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con un'unica istanza, in cui gli interessati dovranno esprimere anche l'opzione per la cessazione dal servizio oppure per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative all'accoglimento del part-time.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**  
**Ufficio XIII - Ambito Territoriale Provincia di Rieti**  
**SETTORE PENSIONI E RISCATTI**

Per le cessazioni dei Dirigenti scolastici vale il diverso termine del **28 febbraio** stabilito dall'art. 12 del CCNL del 15 luglio 2010.

La novità di quest'anno, è la presentazione on-line delle domande di cessazione, da effettuarsi da parte del personale interessato, **dal 12 gennaio all' 11 febbraio 2011** tramite la procedura web POLIS, come specificato nella suddetta Circ. nr. 100 del MIUR, al punto " presentazione istanze".

**Si chiede, comunque, l'inoltro a questo Ufficio anche in formato cartaceo.**

Premesso quanto sopra si ricorda:

**A) CESSAZIONI DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ':**

1) è collocato a riposo **D'UFFICIO** il personale che compie 65 anni di età entro il 31/08/2011, **La comunicazione allo scrivente ufficio circa il raggiungimento del limite di età entro il 31 agosto dell'anno del personale interessato al presente punto è a carico di codeste II.SS.**

2) è collocato a riposo **A DOMANDA** il personale che compie 65 anni di età tra il 1° settembre 2011 e il 31 dicembre 2011.

**B) CESSAZIONI DAL SERVIZIO A DOMANDA DEL PERSONALE FEMMINILE AL COMPIMENTO DEL 61° ANNO DI ETÀ':**

In attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008, il personale femminile ha facoltà di chiedere le dimissioni dal servizio a decorrere dal 01/09/2011 purché compia il 61° anno di età entro il 31/12/2011.

Il predetto personale consegue il diritto a pensione se in possesso della anzianità contributiva minima prevista per le cessazioni per limiti di età ( 20 anni di contributi).



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**  
**Ufficio XIII - Ambito Territoriale Provincia di Rieti**  
SETTORE PENSIONI E RISCATTI

**C) CESSAZIONI DAL SERVIZIO PER COMPIMENTO DEL 40° ANNO DI SERVIZIO :**

- **A DOMANDA** : Facoltà attribuita al personale che alla data del **31/12/2011** ha maturato un'anzianità contributiva pari ad anni 40 ( anni 39 mesi 11 e giorni 16).
- **D'UFFICIO**: a compimento del **40° anno di anzianità contributiva, pienamente raggiunta al 31 agosto 2011** , in applicazione art. 72, comma 11, D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008 così come sostituito dall'art.17, comma 35 novies, D.L.78/2009 convertito in Legge 102/2009.

**N.B. IL PERSONALE CON 40 ANNI DI SERVIZIO AL 31/08/2010 CHE HA GIA' USUFRUITO NELL'A.S. 2010/2011 DEL DIFFERIMENTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'ULTERIORE SCATTO STIPENDIALE AL 01/01/2011 , SARA' COLLOCATO A RIPOSO D'UFFICIO A DECORRERE DAL 01/09/2011.**

**D) CESSAZIONI DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE:**

Le disposizioni normative in vigore - tab. B della L. 247/2007 - richiedono per questo anno, ai fini del diritto alla pensione, il raggiungimento della quota 96 entro il 31 dicembre del c.a. così composta: requisito anagrafico **60 anni di età e 36 anni di anzianità contributiva** oppure, **61 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva**.

In alternativa alla maturazione della quota suddetta, il requisito contributivo per il diritto a pensione è di **40 anni di anzianità contributiva** a prescindere dall'età.

Questo Ufficio comunicherà entro il 31 marzo 2011 l'eventuale mancata maturazione dei suddetti requisiti agli interessati i quali, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, avranno la possibilità di revocare la domanda di dimissioni volontarie escludendo, ovviamente, le ipotesi in cui il dipendente manifesti **comunque** la volontà di interrompere in ogni caso il rapporto di impiego.

Si ritiene opportuno rammentare che in virtù del D.P.R. 351/98 e del D.P.R. 101/2001, per le tipologie di cessazioni di cui ai punti A, B, C, D, **le SS.LL. non debbono emettere alcun provvedimento formale.**

L'emissione del provvedimento formale di competenza delle SS.LL. è invece richiesto quando le autorità competenti avranno comunicato agli interessati entro 30



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**  
**Ufficio XIII - Ambito Territoriale Provincia di Rieti**  
SETTORE PENSIONI E RISCATTI

giorni dalla scadenza prevista e, cioè, entro l' 11/03/2011 l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento delle dimissioni per provvedimenti disciplinari in corso.

Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni saranno accettate con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

**E) CESSAZIONI DAL SERVIZIO CON CONTESTUALE RIENTRO A PART-TIME:**  
( DECRETO 29/07/1997 nr. 331 del Ministero della Funzione Pubblica)

Si conferma la facoltà, per il personale del comparto scuola, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, se in possesso alla data del 31/12/2011 della quota 96 (requisito anagrafico di 60 anni di età e 36 anni di anzianità contributiva o 61 di età e 35 di contributi, o in alternativa, di 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età).

E' necessario che gli interessati esprimano nella domanda l'opzione per la cessazione dal servizio oppure per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time ( superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso).

Copia delle suddette istanze di cui ai punti A(2), B,C,D, dovranno essere tempestivamente inviate da codeste II.SS. allo scrivente e, contestualmente, alla sede INPDAP di Rieti , qualora le stesse non siano state revocate.

### QUADRO RIEPILOGATIVO

<p>In pensione dal 1° settembre 2011 <i>Requisiti per ottenere la pensione dal 1° settembre 2011</i></p> <p><i>Pensione di vecchiaia</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si accede alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2011 con i seguenti requisiti:<ul style="list-style-type: none"><li>• Compimento del 65° anno di età entro il 31 agosto 2011 (nati entro il 31.8.1946), con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni): <i>collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età</i>.</li><li>• Compimento del 65° anno di età entro tra il 1° settembre 2011 e il 31 dicembre 2011 (nati tra il 1°.9.1946 e il 31.12.1946), con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni): <i>collocamento a riposo a domanda per limiti di età</i>.</li></ul></li></ul>
--	--



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**  
**Ufficio XIII - Ambito Territoriale Provincia di Rieti**  
**SETTORE PENSIONI E RISCATTI**

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Per il personale femminile è sufficiente il compimento del 61° anno di età entro il 31 dicembre 2011 (nate entro il 31.12.1950), con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni): <b>collocamento a riposo a domanda</b>.</li><li>• Per il solo personale in servizio al 31.12.1992 il requisito contributivo minimo richiesto è 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni).</li></ul>
<p><i>Requisiti per ottenere la pensione dal 1° settembre 2011</i></p> <p><i>Pensione di anzianità</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si accede alla pensione di anzianità dal 1° settembre 2011 con i seguenti requisiti:</li><li>• 60 anni di età (nati entro il 31.12.1951) con un'anzianità contributiva di almeno 36 anni maturati entro il 31.12.2011 con raggiungimento di quota 96 senza arrotondamenti.</li><li>• 61 anni di età (nati entro il 31.12.1950) con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni maturati entro il 31.12.2011 con raggiungimento di quota 96 senza arrotondamenti.</li><li>• indipendentemente dall'età anagrafica, un'anzianità contributiva al 31.12.2011 di almeno 40 anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni).</li><li>• Esempio del calcolo di quota 96 nel 2011:<ul style="list-style-type: none"><li>• Primo esempio:<ul style="list-style-type: none"><li>• età al 31 dicembre 2011: anni 60 mesi 6 e giorni 10</li><li>• anzianità al 31 dicembre 2011: anni 35 mesi 5 e giorni 20</li><li>• Totale anni 95 mesi 11 e giorni 30 cioè 96</li><li>• Si raggiunge quota 96 e si matura il diritto ad andare in pensione</li></ul></li><li>• Secondo esempio:<ul style="list-style-type: none"><li>• età al 31 dicembre 2011: anni 60 mesi 5 e giorni 20</li><li>• anzianità al 31 dicembre 2011: anni 35 mesi 6 e giorni 9</li><li>• Totale anni 95 mesi 11 e giorni 29</li></ul></li></ul></li><li>• Se non si raggiunge quota 96 anche per 1 giorno, non si matura il diritto ad andare in pensione.</li></ul>
<p><i>Dimissioni volontarie donne: pensione liquidata con il sistema contributivo</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le lavoratrici dipendenti possono continuare a conseguire il diritto a pensione con i requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e cioè con 57 anni di età entro il 31.12.2011 e 35 anni di anzianità contributiva (34 anni, 11 mesi e 16 giorni) maturati entro il 31.12.2011, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo contributivo (<i>penalizzante rispetto al calcolo retributivo o misto</i>).</li></ul>
<p><i>Pensione e part-time</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'istituto della pensione + part-time è applicabile solo se sussistono i requisiti per l'erogazione della pensione di anzianità (quota 96 oppure 40 anni di anzianità).</li><li>• E' consentito se non sussistono situazioni di esubero nel profilo o nella classe di concorso di appartenenza dell'interessato dopo il</li></ul>



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**  
**Ufficio XIII - Ambito Territoriale Provincia di Rieti**  
**SETTORE PENSIONI E RISCATTI**

	<p>completamento delle operazioni di mobilità.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• E' concesso, di norma, per almeno due anni, salvo comprovate esigenze.</li><li>• La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico va formulata con un'unica istanza entro il termine stabilito per le altre istanze di cessazione.</li><li>• Nella domanda gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso non venisse concesso il part-time.</li></ul>
<p><i>Trattenimento in servizio non oltre il 67° anno di età i di cui all'art. 72, comma 7, del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008</i></p>	<p>L'istanza di trattenimento in servizio, non oltre il compimento del 67° anno di età, può essere accolta esclusivamente nei casi in cui alla data del 1° settembre 2011 l'interessato non raggiunga l'anzianità contributiva di 40 anni e solo se non si tratti di personale appartenente a classi di concorso e posti o profili in esubero OPPURE non abbia maturato i requisiti contributivi minimi previsti per il diritto a pensione e cioè anni 20 (anni 19, mesi 11, giorni 16), ridotti ad anni 15 (anni 14, mesi 11, giorni 16) per il personale di ruolo o equiparato in servizio al 31.12.1992..</p>
<p><i>Anzianità contributiva di 40 anni: applicazione art. 72, comma 11, D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/208 così come sostituito dall'art.17, comma 35 novies, D.L.78/2009 convertito in Legge 102/2009</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il personale che al 31.8.2011 matura pienamente i 40 anni di anzianità contributiva utile a pensione (39 anni, 11 mesi e 16 giorni) viene collocato a riposo <u>d'ufficio</u> dal 1° settembre 2011. Il Dirigente Scolastico comunica agli interessati il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 28 febbraio 2011.</li><li>• Qualora l'interessato abbia titolo al raggiungimento di una nuova posizione stipendiale entro il 31.12.2011, la decorrenza della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro viene differita al 31.08.2012, dopo il conseguimento del miglioramento retributivo.</li><li>• Pertanto dal 1° settembre 2011 viene collocato a riposo d'ufficio:<ul style="list-style-type: none"><li>• il personale che al 31.8.2011 matura 40 anni pieni di anzianità contributiva e non raggiunga una nuova posizione stipendiale entro il 31.12.2011;</li><li>• il personale che ,avendo maturato 40 anni di anzianità contributiva al 31.8.2010, abbia già usufruito del differimento al 31.8.2011, per conseguimento dell'ulteriore scatto stipendiale nell'a.s. 2010/2011.</li></ul></li></ul>





**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**  
**Ufficio XIII - Ambito Territoriale Provincia di Rieti**  
SETTORE PENSIONI E RISCATTI

**INSERIMENTO DATI CESSAZIONE SU SIDI.:**

Le segreterie scolastiche, come in passato, inseriranno tempestivamente su SIDI, **dopo l'11 febbraio**, i dati relativi al personale del comparto scuola che ha prodotto istanza di dimissioni dal servizio ( non revocata nei termini prescritti) nonché del personale che cesserà dal servizio a decorrere dal 01/09/2011 per raggiunti limiti di età o di anzianità contributiva o scadenza del trattenimento in servizio, rispettando i seguenti codici di cessazione:

**CS01**: cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età o scadenza proroga;

**CS10** : dimissioni per compimento del 40° anno di servizio;

**CS11** : dimissioni volontarie dal servizio ;

dimissioni volontarie per il personale femminile che ha compiuto il 61° anno di età ( art. 2, c. 21 L. 335/95).

SI COMUNICA, INOLTRE CHE **NON DEBONO ESSERE INSERITI** SU SIDI I DATI DELLE CESSAZIONI DEL PERSONALE CHE HA PRODOTTO ISTANZA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE CON CONTESTUALE ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO; EVENTUALI CESSAZIONI GIÀ INSERITE SU SIDI DEVONO ESSERE IMMEDIATAMENTE CANCELLATE PER NON PREGIUDICARE LA DISPONIBILITA' DEL POSTO NELLE OPERAZIONI DI MOBILITA'.

Si confida nella puntuale osservanza di quanto sopra specificato, al fine di assicurare condotte uniformi e coerenti con le esigenze organizzative dell'Amministrazione scolastica in generale.

F.to IL DIRIGENTE  
( Graziella Del Rosso)

*p.c.*